IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3912

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMATO, SCALIA, ZANIBELLI, BORRA, SABATINI, BORGHI, BIAGGI NULLO, GITTI, COLLEONI, CENGARLE, GIRARDIN, CAVALLARI, TOROS, CARRA, CERUTI, MAROTTA VINCENZO, SINESIO, CAPPUGI, CANESTRARI, GAGLIARDI, BUZZI, BIANCHI GERARDO, CAIAZZA

Presentata il_15 marzo 1967

Congiungimento ai fini della pensione e della buonuscita del servizio di assuntore delle ferrovie dello Stato con il servizio ferroviario

Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame per l'approvazione, oltre a comportare oneri modestissimi, è caratterizzata da un aspetto altamente sociale e da uno analogico con altro provvedimento già in vigore.

Durante gli anni dell'ultimo conflitto mondiale, l'Azienda ferroviaria attinse, per le sue necessità di personale, oltre che dall'esterno, soprattutto dalle assuntorie dove il personale altamente preparato e specializzato risultava immediatamente utilizzabile nei servizi di stazione e di gestione nelle ferrovie dello Stato.

Alcune centinaia di assuntori abbandonarono così lo *status* dell'appaltatore di servizio ferroviario per assumere quello di contrattista ferroviario nella qualifica di sottocapo stazione oppure di alunno di stazione a seconda che fosse in possesso rispettivamente di licenza di scuola media inferiore o sprovvisto di detto titolo di studio.

Successivamente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, abolì i contrattisti e quanti si trovavano in quella posizione passarono nei ruoli del personale ferroviario con il riconoscimento, ai fini della pensione, dei tre quarti del servizio prestato nella posizione di fuori-ruolo.

Ai fini previdenziali, il precedente servizio di assuntore della durata variabile da due a venti anni rimase senza effetto.

Con la legge 29 marzo 1960, n. 1236, venne dato un nuovo *status* agli assuntori ferroviari ed in questo l'istituzione di un apposito « fondo per la pensione degli assuntori », con il riconoscimento, ai fini della pensione medesima, del servizio pregresso prestato in assuntoria fino al 1º febbraio 1938 a tutti coloro che alla data del 1º febbraio 1958 ricoprivano ancora la posizione di assuntore ferroviario.

Da questo riconoscimento venmero esclusi ovviamente coloro che, negli anni della guerra, ebbero la possibilità di transitare nei « contrattisti ferroviari » e successivamente, come si è detto, nel ruolo del personale ferroviario.

Si intende ora, con la presente proposta, riconoscere anche per il personale ferroviario ex-assuntore, previo riscatto, il servizio di assuntoria prestato negli anni antecedenti al passaggio nel ruolo del personale ferroviario e per una ragione sociale, in quanto non è

IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pensabile lasciare ai fini previdenziali inutilizzata una lunga attività lavorativa, e per una ragione di diritto di carattere analogico in quanto quel medesimo servizio, espletato nel medesimo periodo, è stato come si è detto già riconosciuto per altri.

I soggetti interessati tra quelli tuttora in servizio, tra quelli in quiescenza e gli even-

tuali eredi, non arrivano ad un migliaio e gli oneri a carico dello Stato ammontano appena a qualche decina di milioni.

Si sottopone alla considerazione degli onorevoli colleghi per l'approvazione, nella certezza di corrispondere un sacrosanto diritto a quanti lo hanno guadagnato con il proprio lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

A favore dei ferrovieri in servizio, in quiescenza e dei loro aventi causa, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita il servizio prestato in qualità di assuntore ferroviario nel periodo 1º febbraio 1938-1° marzo 1959.

ART. 2.

Gli aventi diritto dovranno inoltrare domanda per riscattare il servizio di cui all'articolo precedente entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

La corresponsione della pensione rivalutata per il personale già in quiescenza avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

ART. 4.

Il diritto previsto dagli articoli precedenti si applica anche ai ferrovieri in servizio, in quiescenza ed ai loro aventi causa per il servizio prestato, nel periodo di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle ferrovie concesse riassunte in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, mediante apposite convenzioni.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.